

ALLEGATO 4 – MODIFICHE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA. (Deliberazione del C.C. n. 2000 05700/19 e s.m.i.)

Premessa. Inserire nella premessa, dopo l'elenco degli obiettivi generali della Deliberazione, la frase: *“L'erogazione dei contributi di assistenza economica a favore delle persone abili al lavoro è condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie ed alla progettazione di percorsi d'inclusione sociale.”*

Articolo 2 “Beneficiari e criteri generali”, comma 7. Nell'elencazione dei beneficiari del reddito di mantenimento, sostituire la frase di cui alla lettera a) *“età superiore ai 60 anni”* con la frase *“età superiore ai 65 anni, salvo diversa valutazione tecnica del Servizio sociale e relativo progetto approvati dal dirigente del servizio centrale competente, sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 19 “Situazioni particolari” della Deliberazione.”*

Articolo 14 – Contributi per l'abitazione, comma 4. Nell'elenco dei possibili beneficiari di *“contributi per sopperire a temporanee necessità abitative”* alla lettera b) sostituire la frase *“adulti di età superiore a 60 anni, in analogia con quanto previsto dall'art. 2, comma 7”* con la frase *“persone anziane di età superiore a 65 anni, in analogia con quanto previsto dall'art. 2, comma 7, salvo diversa valutazione tecnica del Servizio sociale approvata dal dirigente del servizio centrale competente, sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 19 “Situazioni particolari” della Deliberazione.”*

Titolo 4. Contributi per esigenze specifiche. Articolo 9. Finalità e beneficiari.

Al termine del comma 1, lettera b) *spese per l'acquisto di vestiario, per lo stimolo alla vita di relazione, per l'igiene personale, per il costo di mense convenzionate. Tali contributi possono essere erogati esclusivamente in alternativa al Reddito di Mantenimento o di Inserimento. Essi possono essere erogati anche a minori o adulti collocati in strutture residenziali soltanto se i regolamenti e gli accordi contrattuali che le strutture hanno stipulato con la Città o con la Regione non prevedano tali acquisti”* inserire la frase: *“Tali contributi possono essere autorizzati previo progetto specifico predisposto dal servizio sociale, in caso di situazioni eccezionali nelle quali la mancata concessione del contributo rischia di compromettere il percorso di autonomia della persona.”*

Al termine del comma 1 lettera d) *spese per l'acquisto o la riparazione di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità”* inserire la frase: *“unicamente per situazioni eccezionali per le quali, previo progetto tecnico del Servizio sociale, approvato dal Dirigente del Settore Centrale, la mancata fornitura di apparecchi domestici o dei mobili di primaria necessità rischia di compromettere il percorso di autonomia del nucleo beneficiario;”*

Al termine del comma 1 lettera d”) *pagamento delle spese di trasloco, ovvero per l'abitazione, previa verifica dell'obiettivo impossibilità dell'effettuazione di tali interventi direttamente da parte del nucleo, a seguito di calamità, qualora tali spese non siano garantite da provvidenze erogate da altri Enti o da agenzie assicurative”* inserire la frase: *“Tali contributi possono essere autorizzati previo progetto specifico predisposto dal servizio*

sociale, in caso di situazioni eccezionali nelle quali la mancata concessione del contributo rischia di compromettere il percorso di autonomia della persona.”

La frase di cui al punto e) *“interventi di manutenzione ordinaria dell’abitazione, qualora il nucleo non possa obiettivamente effettuare direttamente tali interventi”* viene modificata come segue: *“possono beneficiare di tali interventi esclusivamente i beneficiari di reddito di mantenimento che vivano soli e che non abbiano possibilità di ricorrere ad aiuti esterni della propria rete familiare, amicale, o del volontariato, previa valutazione tecnica del Servizio Sociale, approvata dal Dirigente del Settore Centrale competente. I beneficiari di reddito di inserimento abili al lavoro possono usufruire esclusivamente del rimborso delle spese di materiale, salvo diversa valutazione tecnica definita su progetto del Servizio Sociale, approvata dal dirigente del Settore centrale competente, sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 19 “Situazioni particolari” della Deliberazione.”*

Titolo 7 – Aggiornamento del presente atto e disposizioni attuative. Articolo 23 **“Aggiornamenti dei valori contenuti nel presente atto”**, comma 2, la frase *“I valori in cifre riportati nella presente deliberazione si intendono, salvo esplicita diversa indicazione, automaticamente aggiornati ogni anno sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo”* **viene sostituita dalla seguente:** *“L’aggiornamento dei valori in cifre riportati nella presente deliberazione è condizionato alle disponibilità delle risorse finanziarie.”*

Ne consegue la modifica dell’articolo 3 (Titolo 2. Reddito di mantenimento), comma 3, inerente l’aggiornamento della quota del Reddito di Mantenimento. La frase *“La quota del Reddito di Mantenimento alla data di entrata in vigore del presente atto è aggiornata annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, in applicazione dell’art. 23, comma 2, della presente deliberazione.”* è sostituita dalla frase: *“L’aggiornamento del valore della quota del Reddito di Mantenimento è condizionato alle disponibilità delle risorse finanziarie, in applicazione dell’art. 23, comma 2, della presente deliberazione.”*

Articolo 14 – Contributi per l’abitazione, comma 4. Contributi per sopperire a temporanee necessità abitative. Sostituire la frase *“Possono essere beneficiarie di tali contributi, finalizzati al pagamento di strutture alberghiere o similari, e per lo stretto tempo necessario a reperire una collocazione alternativa, persone temporaneamente prive di un’abitazione e che non trovino ospitalità presso la rete parentale o amicale o presso altre strutture”* con la frase *“Possono essere beneficiarie di tali contributi, finalizzati al pagamento di strutture alberghiere o similari, nonché al riconoscimento dei costi di ospitalità presso strutture o abitazioni messe a disposizione da Enti e da Organizzazioni del terzo settore, per lo stretto tempo necessario a reperire una collocazione alternativa, persone temporaneamente prive di un’abitazione e che non trovino ospitalità presso la rete parentale o amicale o presso altre strutture. L’inserimento in strutture alberghiere o similari e in strutture o abitazioni messe a disposizione da Enti e da Organizzazioni del terzo settore, deve prevedere un progetto specifico predisposto dal Servizio Sociale, finalizzato al rafforzamento dell’autonomia personale dei componenti il nucleo, con tempi di permanenza definiti.”*

Al comma 6 dell'articolo 14, aggiungere la seguente frase: *“In caso di ospitalità temporanea presso strutture o abitazioni messe a disposizione da Enti o da Associazioni del terzo settore, il riconoscimento dei costi di ospitalità può raggiungere un massimale mensile pari ad un terzo delle correnti quote massime previste per il pernottamento in strutture alberghiere.”*

Titolo 7 – Aggiornamento del presente atto e disposizioni attuative. Articolo 24 – Disposizioni di attuazione e norme transitorie. Il comma 2. *“Ai contributi economici in corso alla data di entrata in vigore della presente deliberazione si applicano le seguenti fasi transitorie, secondo i seguenti criteri:*

- *tutti i contributi di assistenza economica in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione proseguono fino alla data di scadenza secondo i criteri che li hanno generate. Se rinnovati, essi saranno considerati nuovi interventi dal momento del rinnovo. Ai contributi erogati per la prima volta dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, si applicano tutti i criteri del presente atto;*
- *anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, si applica il regime del Reddito di Mantenimento per i cittadini che, alla data di entrata in vigore del presente atto, già beneficiano di contributi a titolo di «Minimo Vitale» in quanto invalidi;*

è così modificato:

2. *“Ai contributi economici in corso alla data di entrata in vigore della presente deliberazione si applicano le seguenti fasi transitorie, secondo i seguenti criteri:*
 - *tutti i contributi di assistenza economica in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione proseguono fino alla data di scadenza secondo i criteri che li hanno generati. Se rinnovati, essi saranno considerati nuovi interventi dal momento del rinnovo. Ai contributi erogati per la prima volta dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, si applicano tutti i criteri del presente atto.*
 - *anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, si applica il regime del Reddito di Mantenimento per i cittadini che, alla data di entrata in vigore del presente atto, già beneficiano di contributi a titolo di «Reddito di Mantenimento» in quanto ultrasessantenni.”*